

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014, n. 10-7027

Regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni attuative della misura inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura di sostegno di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del programma nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecies del medesimo regolamento, presentato da ciascuno Stato Membro e riferito nel primo quinquennio agli esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e successive modifiche, reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

In particolare il titolo II, capo II, del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce le modalità di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 modifica il regolamento (CE) n. 555/2008, stabilendo le disposizioni e le prescrizioni specifiche per la presentazione dei progetti dei programmi di sostegno per il nuovo periodo di programmazione 2014-2018. Tale periodo di programmazione si riferisce alle campagne vitivinicole 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Il progetto di programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo è presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) e successivamente è modificato a seguito delle richieste della Commissione stessa e inviato il 22 maggio 2013 (prot. n. 3576 DG PIUE). Esso prevede una dotazione complessiva annuale di 336.997.000 euro ripartita fra diverse misure di sostegno, tra cui "ristrutturazione e riconversione vigneti".

In particolare nella scheda Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, allegata al programma nazionale di sostegno, vengono fissati i principi di carattere generale applicativi della misura in questione.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) 20 dicembre 2013, n. 15938, specifica le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione

della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. In particolare stabilisce che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative, le trasmetta al MiPAAF e dia applicazione alla misura.

Nel frattempo il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, che è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.

Peraltro il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede all'art. 231, comma 2, che "I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza."

Al fine di approvare le disposizioni attuative regionali, è stato necessario procedere, peraltro, ad un aggiornamento delle voci dei prezzi relativi alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riconversione vigneti, contenute nel prezzario regionale, edizione dicembre 2013, alla sezione n. 24 "Agricoltura" quale strumento di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale – di seguito D.G.R. - n. 9-5500 dell'11 marzo 2013 - B.U.R. n. 12 s.1 del 21 marzo 2013).

Tale aggiornamento è stato esaminato positivamente da parte del gruppo di lavoro tecnico regionale, costituito per esaminare le tipologie ed i prezzi di riferimento di opere relative alla sezione 24, e farà parte integrante della edizione 2014 dell'elenco prezzi regionale, che sarà approvata con successiva deliberazione di Giunta regionale.

Si ritiene opportuno approvare e dare applicazione alle disposizioni attuative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018.

Tali disposizioni e la scheda dei costi sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale rispettivamente agli allegati 1 e 2.

Si evidenzia che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.

Si evidenzia inoltre che la dotazione annuale delle risorse per la misura, previste dal PNS 2014-2018, viene definita con decreto ministeriale con cui si ripartiscono le risorse per regione e per misura. Tale ripartizione per singola misura può essere successivamente rimodulata dalla Regione con successiva deliberazione.

Il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura oggetto del presente atto.

Con la D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

E' stato sentito il Comitato ex articolo 8 della legge regionale 17/1999 per via telematica in data 8 gennaio 2014.

In applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione.

Poiché il bando per la presentazione delle domande di aiuto 2013/14, alimentato con fondi comunitari, aperto in conformità ai criteri stabiliti dal presente atto, deve essere chiuso improrogabilmente entro il 28/2/2014 secondo quanto disposto dall'Organismo Pagatore AGEA con circolare n. 27 del 19/12/2013 si rileva l'urgenza e indifferibilità della presente deliberazione per non perdere la dotazione finanziaria comunitaria, vincolata per l'anno 2014.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare e dare applicazione alle disposizioni attuative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018, contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi, secondo le modalità e condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 dicembre 2013, n. 15938;
- di aggiornare e approvare la scheda dei costi del vigneto di cui all'allegato 2 che fa parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura;
- di individuare, come termini di conclusione dei procedimenti e come responsabile degli stessi, quelli indicati nella D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010;
- di dare atto che i fondi per l'attuazione della presente misura sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale;
- di dare atto che la dotazione annuale delle risorse per la misura, previste dal PNS 2014-2018, viene definita con decreto ministeriale, che ripartisce le risorse per regione e per misura e che la ripartizione per singola misura può essere successivamente rimodulata dalla Regione con successiva deliberazione.

In applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno.

1. Premessa

Le presenti disposizioni attuative hanno validità per il periodo 2014-2018.

Si riferiscono alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'Organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM).

Tale misura è inserita nel Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il quinquennio 2014-2018, riprendendo nella sostanza i contenuti della analoga misura prevista dal precedente PNS 2009-13 e ancora prima dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Avendo lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso qualificanti interventi strutturali dei vigneti, essa risulta strategica per il Piemonte che dispone di oltre 45.000 ettari di cui 40.000 circa sono idonei a produrre vini a denominazione di origine.

Infatti la politica regionale, orientata al consolidamento e promozione dei vini a denominazione di origine, deve incentivare e al contempo favorire il rinnovo di impianti obsoleti, per materiali e concezione, e la riconversione varietale.

I viticoltori piemontesi hanno manifestato un costante interesse per la misura.

A partire dalla campagna 2000/2001 in Piemonte sono stati ristrutturati e riconvertiti vigneti su una superficie di circa 13.000 ettari (circa il 30% della superficie vitata), oltre 3000 ettari nell'ultimo periodo di programmazione, per un contributo erogato complessivo di circa 86 Meuro.

La nuova programmazione consente di consolidare questi risultati, migliorando le caratteristiche strutturali dei vigneti piemontesi.

Gli interventi relativi alle superfici vitate sono disciplinati a livello regionale dalla Deliberazione della Giunta Regionale (di seguito DGR) n. 30-4016 del 11 giugno 2012 relativa alla gestione del potenziale produttivo viticolo regionale che prevede che ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta allo schedario viticolo e che i diritti di reimpianto devono essere iscritti nel registro informatico dei diritti.

2. Riferimenti

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è disciplinata da:

- regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM),
- regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune del mercato, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m. e i. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo;
- programma nazionale di sostegno, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2013;
- Linee guida di misura adottate dalla Commissione europea;
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito DM) n. 15938 del 20 dicembre 2013, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e s.m. e i. per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

3. Area dell'intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta ed ottenere un incremento qualitativo delle produzioni.

4. Beneficiari

Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

- o gli imprenditori agricoli singoli,
- o cooperative agricole,
- o società di persone e di capitali,

che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono diritti di reimpianto, registrati sul sistema informativo agricolo Piemontese.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale la definizione dell'art. 2135 del codice civile.

5. Presentazione delle domande

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata avvalendosi del Sistema informativo Agricolo del Piemonte (SIAP) secondo le modalità operative stabilite in accordo con l'Organismo Pagatore AGEA.

Le modalità applicative della misura, nonché le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite con successivo atto dirigenziale del Settore Colture Agrarie - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte d'intesa con l'Organismo pagatore.

Il richiedente nella domanda di aiuto, oltre a sottoscrivere dichiarazioni e impegni, indica:

- la superficie vitata, certificata dallo schedario viticolo presente nell'Anagrafe agricola del Piemonte, per la quale richiede l'aiuto,
- gli eventuali diritti di reimpianto che intende utilizzare,
- la tipologia o le tipologie di intervento che intende realizzare,

e allega un progetto che in sintesi riassume le caratteristiche tecniche dell'intervento. Tale progetto viene pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

6. Azioni ammissibili

Il regime di sostegno può riguardare le seguenti tipologie per azione:

Azione	Tipologia	Codice
A Riconversione varietale	Estirpazione e reimpianto di una diversa varietà di vite sulla stessa superficie o su superficie diversa.	A. 1
	Reimpianto di una diversa varietà di vite utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento.	A. 2
	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite.	A. 3
	Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di età massima di 15 anni.	A. 4
B Ristrutturazione	Estirpazione e reimpianto del vigneto con la stessa varietà di vite: <ul style="list-style-type: none"> • con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; • senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite. 	B. 1
	Reimpianto, con diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento, mantenendo la stessa varietà di vite.	B. 2
	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite : <ul style="list-style-type: none"> • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche, • con modifiche al sistema di coltivazione della vite. 	B. 3
C Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	Trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente (guyot, cordone speronato).	C. 1
	Modifiche delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente con l'esclusione della ordinaria manutenzione.	C. 2

La modifica del sistema di coltivazione della vite (azione B. 1 e B. 3) deve riguardare almeno uno delle seguenti caratteristiche tecniche:

- forma di allevamento,
- densità di impianto (non inferiore al 10%) anche con modifiche del sesto di impianto,
- riorientamento della disposizioni dei filari.

Per modifiche delle strutture di sostegno (azione C. 2) si intende: la sostituzione migliorativa con materiale nuovo (pali, fili e accessori). Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si intende la sostituzione parziale delle stesse.

7. Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite (art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008);
- agli impianti viticoli che nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione.

8. Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale (tale correttezza e completezza è fondamentale per i controlli di condizionalità previsti dalla normativa vigente); ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale;
- condurre le superfici inserite in domanda; nel caso in cui non sia proprietario della superficie inserita in domanda, essere in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;
- aver presentato la dichiarazione obbligatoria di raccolta, di produzione e rivendicazione entro i termini comunitari nella campagna vitivinicola precedente e nella campagna in corso, salvo nei casi di aziende di nuova costituzione, per le quali deve essere stata presentata la dichiarazione obbligatoria di raccolta, di produzione e rivendicazione solo nella campagna in corso.

Al momento della presentazione per via telematica della domanda i soggetti interessati in funzione delle azioni oggetto di contributo devono, in conformità alle disposizioni regionali sulla gestione del potenziale produttivo viticolo (DGR n. 30-4016 del 11 giugno 2012):

- aver presentato la comunicazione di estirpo/reimpianto delle superfici vitate oggetto del contributo;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto (registrazione provvisoria o definitiva su SIAP) proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto (diritto in portafoglio);
- essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito o aver attivato la procedura per il suo trasferimento;
- aver presentato la comunicazione di reimpianto anticipato;
- aver presentato la comunicazione di sovrainnesto per le particelle oggetto del contributo.

9. Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data della dichiarazione di reimpianto, ad eccezione dei seguenti casi:

- la presenza di Flavescenza dorata,
- altre cause non preventivabili,

in cui è possibile l'estirpazione e il conseguente reimpianto a spese del richiedente ed il conseguente trasferimento del vincolo per gli anni mancanti alla nuova superficie vitata.

In ogni caso l'ufficio istruttore si riserva la facoltà per tali fattispecie di escludere l'obbligo di reimpianto.

Al fine di garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso le superfici impiantate con il contributo sono opportunamente segnalate nello schedario viticolo.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali, come definito nella normativa vigente.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatte salve le eccezioni sopraccitate ed eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il valore del contributo erogato viene rideterminato in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità stabilite con successivo atto.

10. Modalità tecniche

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare idonei alla produzione di vini a denominazione di origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato), è ammessa la forma a pergola limitatamente alle aree di produzione delle denominazioni di origine Canavese, Caluso, Coste della Sesia e Valli Ossolane. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli piemontesi.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto o al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a:

- a) 3.300 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato),
- b) 1.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti.

In deroga alla lettera a) per il vitigno Erbaluce sono ammesse densità di impianto superiori a:

- 1.000 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Caluso e Canavese;
- 2.500 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 15 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di superfici vitate con altitudine media superiore ai 500 m s.l.m. o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo a livello particellare.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

11. Superficie minima

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale a 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

12. Definizione dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto,
- a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato in modo forfetario, sulla base del prezzario regionale e comunque in riferimento ad un importo medio regionale fissato in 13.500 €/ettaro, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008. Tale importo medio è elevato a 22.000 €/ettaro per sostenere le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero le superfici vitate che hanno altitudine media superiore ai 500 m o terrazze o ciglionate o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.

Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivi.

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, che è definita in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

12.1 Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel prezzario regionale con edizione annuale, alla sezione n. 24 "Agricoltura".

Nella scheda, contenuta nell'allegato 2 della presente deliberazione, vengono individuati i principali costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario e di un vigneto in zona ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero che abbia altitudine media superiore ai 500 m o sia terrazzato o ciglionato o con pendenza media superiore a 30%.

Oltre alle voci indicate nell'allegato 2, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci sezione n. 24 "Agricoltura" specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo.

12.2 Perdite di reddito

La determinazione delle perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati, è stata effettuata sulla base della stima realizzata da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n. 2862.

Tale perdita è stimabile in 6.550 €/anno.

Tale perdita di reddito viene riconosciuta:

- per 2 anni nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto,
- per 1 anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi (tipologie) di miglioramento delle tecniche di gestione (trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente) o sovrainnesto.

12.3. Sostegno concedibile

Tenuto conto dell'analisi dei costi e della stima del mancato reddito riportate ai precedenti punti 12.1 e 12.2, vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro:

1. Contributo forfetario massimo ad ettaro per vigneti ordinari.

Codice azione	Tipologie	Contributo ai costi			Compensazione	Aiuto
		Estirpo	Impianto	Totale	Mancato reddito	Totale
A. 1 – B. 1	Estirpazione reimpianto ^e	1.900	11.100	13.000	3.000	16.000
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	11.100	11.100	-	11.100
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	11.100	11.100	-	11.100
A. 4	Sovrainnesto	-	3.000	3.000	1.500	4.500
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento	-	5.000	5.000	1.500	6.500
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno	-	5.200	5.200	-	5.200

2. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.

Codice azione	Tipologie	Contributo ai costi			Compensazione	Aiuto
		Estirpo	Impianto	Totale	Mancato reddito	Totale
A. 1 – B. 1	Estirpazione reimpianto ^e	2.600	13.800	16.400	3.000	19.400
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	13.800	13.800	-	13.800
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	13.800	13.800	-	13.800
A. 4	Sovrainnesto	-	4.000	4.000	1.500	5.500
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento	-	6.100	6.100	1.500	7.600
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno	-	6.300	6.300	-	6.300

Fermi restando gli importi massimi per ettaro, il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda deve essere inferiore a 150.000 €.

15. Priorità riconosciute

I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi riferiti all'azienda, richiedente e intervento.

A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane.

- Riferite all'azienda

Criterio	Punti
Aziende che non sono presenti in elenchi di beneficiari ammissibili nelle tre campagne precedenti quella in cui viene presentata la domanda	20
Azienda che svolge attività di trasformazione	15
Azienda socia conferente di cantina cooperativa	10
Azienda che applicano tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie	8
Aziende che applicano tecniche di produzione integrata riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: azione 214.1 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte o eventuale misura equivalente nella programmazione 2014-2020	5

- Riferite al richiedente

Criterio	Punti
Imprenditore agricolo professionale (IAP) di età inferiore compresa fra i 18 e 30 anni	25
Imprenditore agricolo professionale (IAP) di età inferiore compresa fra i 30 e 40 anni	15
Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10

IAP è definito ai sensi dei decreti legislativi nn. 99/2004 e 101/2005, come specificato nelle "Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs nn. 99/04 e 101/05" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 107-1659 del 28 novembre 2005.

Le società di persone, di capitale e cooperative sono considerate IAP, quando lo statuto preveda l'esercizio in modo esclusivo dell'attività agricola, come definita dall'art. 2135 del Codice Civile e quando il numero minimo di soci che sono in possesso individualmente dei requisiti di IAP sono i seguenti:

- Soc. di persone semplici e in nome collettivo: almeno un socio,
- Soc. di persona in accomandita semplice: almeno un socio accomandatario,
- Soc. cooperative e di capitali: almeno un amministratore.

Per richiedente che rientri in 2 categorie di IAP vale il punteggio maggiore.

- Riferite all'intervento

Criterio	Punti
Progetti riguardanti esclusivamente superfici con almeno una delle seguenti caratteristiche: altitudine media superiore ai 500 m o terrazze o ciglionate o con pendenza media superiore a 30%	20
Trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente in una contropalliera	15

16. Graduatoria regionale

Le domande presentate e risultate approvate andranno a costituire una graduatoria regionale. Tali domande saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tale graduatoria fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario relativo alla campagna vitivinicola di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da

altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria.

Per rispettare il contributo medio regionale ad ettaro, stabilito nel decreto ministeriale, in fase di approvazione della graduatoria, potrà essere rideterminato l'importo dei singoli contributi, definiti al punto 12, secondo criteri oggettivi definiti con successivo atto dirigenziale del Settore Colture Agrarie - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

17. Pagamento

Gli aiuti vengono erogati al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale, ai sensi del DM n. 15938 del 20 dicembre 2013.

Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, dopo l'esecuzione di tutte le operazioni contemplate in domanda.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che:

- l'esecuzione dei lavori sia iniziata,
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore AGEA, pari al 120% dell'aiuto da erogare.

18. Periodo di realizzazione

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata entro i termini, definiti dall'Organismo pagatore AGEA.

In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 555/2008.

19. Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e l'Organismo pagatore competente, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

20. Varianti

Sono consentite variazioni della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della presentazione della domanda, escluse variazioni delle tipologie d'intervento.

Tali richieste devono essere presentate all'ente istruttore prima della realizzazione dell'intervento o al momento dell'accertamento finale. In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda, tale da riposizionare la stessa fra le domande non finanziabili. In tal caso il contributo viene revocato.

21. Demarcazione con PSR

Le operazioni ammesse sono quelle previste nell'allegato II del DM n. 15938 del 20 dicembre 2013, nel rispetto della demarcazione con analoghe operazioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale.

22. Disposizioni finali

Con successivi atti del Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura verranno fissate, d'intesa con l'Organismo pagatore competente, le disposizioni relative ai controlli amministrativi e

all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti, ai controlli ex post, nonché alle modalità gestione dei riesami, delle decadenze nonché dei recuperi.

Costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario**Estirpazione e impianto**

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Estirpazione	ha	1	5.700,00	5.700,00
Estirpazione				5.700,00
Scasso	ha	1	1.800,00	1.800,00
Erpicatura	ha	1	360,00	360,00
Fresatura	ha	1	360,00	360,00
Concimazioni organiche	ha	1	1.000,00	1.000,00
Tracciamento	ha	1	1.200,00	1.200,00
Fornitura barbatelle	cad	4.444	1,20	5.332,80
Messa a dimora barbatelle	cad	4.444	0,40	1.777,60
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	640,00
Fornitura tutori per vite - tondini	cad	3.413	0,40	1.365,20
Posa in opera tutori	cad.	3.413	0,40	1.365,20
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	3.093,00
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.237,20
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.240,00
Eliminazioni infestanti, trattamenti e concimazione di allevamento	ha	1	1.900,00	1.900,00
Potatura e legatura di allevamento nei primi 2 anni	ha	1	1.549,50	1.549,50
Impianto				33.936,30
Estirpazione Impianto				39.636,30

Sovrainnesto

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Sovrainnesto	cad	4.444	2,00	8.888,00

Trasformazione della forma di allevamento

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	3.093,00
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.237,20
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.240,00
Potatura e legatura di allevamento	ha	1	1.549,50	1.549,50
Trasformazione				15.155,50

Modifica delle strutture di sostegno

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	640,00
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	3.093,00
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.237,20
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.240,00
Modifica sostegni				15.926,00

Costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzato o ciglionato o con pendenza media > 30%

Estirpazione e impianto

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Estirpazione	ha	1	5.700,00	7.410,00
Estirpazione				7.410,00
Scasso	ha	1	1.800,00	2.340,00
Erpicatura	ha	1	360,00	468,00
Fresatura	ha	1	360,00	468,00
Concimazioni organiche	ha	1	1.000,00	1.300,00
Tracciamento	ha	1	1.200,00	1.560,00
Fornitura barbatelle	cad	4.444	1,20	5.332,80
Messa a dimora barbatelle	cad	4.444	0,40	2.310,88
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	832,00
Fornitura tutori per vite - tondini	cad	3.413	0,40	1.365,20
Posa in opera tutori	cad.	3.413	0,40	1.774,76
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	4.020,90
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.608,36
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.912,00
Eliminazioni infestanti, trattamenti e concimazione di allevamento	ha	1	1.900,00	2.470,00
Potatura e legatura di allevamento nei primi 2 anni	ha	1	1.549,50	2.014,35
Impianto				39.577,05
Estirpazione Impianto				46.987,05

Sovrainnesto

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Sovrainnesto	cad	4.444	2,00	11.554,40

Trasformazione della forma di allevamento

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	4.020,90
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.608,36
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.912,00
Potatura e legatura di allevamento	ha	1	1.549,50	2.014,35
Trasformazione				17.591,41

Modifica delle strutture di sostegno

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	832,00
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	4.020,90
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.608,36
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.912,00
Modifica sostegni				18.173,06